

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-257 del 21/01/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI DI CANNINI ROBERTO E IVAN & C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI VIA ROMA 53 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA XXIII SETTEMBRE 65.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-241 del 18/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI DI CANNINI ROBERTO E IVAN & C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI VIA ROMA 53 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA XXIII SETTEMBRE 65.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 25/10/2018 prot. n. 292366, successivamente integrata, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 10181 del 25/10/2018 (pratica ARPAE n. 33138/2018), dalla Ditta **STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI DI CANNINI ROBERTO E IVAN & C. SNC** (C.F. 03696470404), avente sede legale in Rimini e sede della stazione di servizio in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 12191 del 27/12/2018, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 353640 del 21/12/2018, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 115899 del 18/12/2018, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, vista la Valutazione di Impatto acustico redatta dal Geom. Simone Zaccaria (T.C.A.), in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico, con prescrizioni;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI DI CANNINI ROBERTO E IVAN & C. SNC, avente sede legale in Comune di Rimini, Via Roma 53 (C.F.

03696470404) per **la stazione di servizio (distribuzione carburanti ed autolavaggio)**, sito in Comune di Rimini, Via XXIII Settembre 65;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (autolavaggio) e acque di prima pioggia (distribuzione carburanti) - (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura e per la mitigazione dell'impatto acustico;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpa SAC - Servizio autorizzazione e

concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPАЕ;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



ALLEGATO A

Comune di Rimini

Dipartimento Territorio
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina, 21 - 47923 Rimini
tel. 0541 704707
fax 0541 704033
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

AI

SUAP

SEDE**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta “STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI DI CANNINI ROBERTO E IVAN & C. SNC”****Pratica n.292366/2018****Vista la normativa vigente in materia:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la Delib. G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286”;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il D.P.C.M. 16/03/1998 “Tecnica di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

Preso atto dell'istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 25/10/2018 con prot.n.292366 inoltrata dalla ditta “STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI DI CANNINI ROBERTO E IVAN & C. SNC” e successive integrazioni, relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia per l'attività di distributore carburanti e autolavaggio ubicata in via XXIII Settembre 1845 n.65;
- parere/presa d'atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall'attività di distributore carburanti e autolavaggio ubicata in via XXIII Settembre 1845 n.65;

Visti

- l'avvio di procedimento per l'istanza di AUA inoltrato dal SUAP con nota prot.n.324582 del 27/11/2018;
- la precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura prot.n.223233 del 26/10/2015;





Comune di Rimini

Dipartimento Territorio
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina, 21 - 47923 Rimini
tel. 0541 704707
fax 0541 704033
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

1) Visto il parere tecnico, rilasciato dal Hera S.p.A. - Direzione Acqua, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, in data 18/12/2018 con prot.n.115899 (prot. arrivo n.348547 del 18/12/2018)
si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera per l'attività di distributore carburanti e autolavaggio ubicata in via XXIII Settembre 1845 n.65, espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua prot. arrivo n.348547 del 18/12/2018.

2) Visti

- la Valutazione di Impatto Acustico redatta dal Geom. Simone Zaccaria - Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.), riportante data 24/10/2018, inerente l'attività di distributore carburanti e autolavaggio ubicata in via XXIII Settembre 1845 n.65;

- la Zonizzazione acustica comunale (ZAC) approvata con Delibera di C.C. n.15 del 15/03/2016 da cui risulta che l'area occupata dall'impianto ricade nella classe IV: "aree di intensa attività umana";

si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico con la prescrizione data dal TCA di tarare l'asciugatura depotenziandola di almeno 4 dB(A).

U.O. Qualità Ambientale
Il Responsabile
Dott.ssa Elena Favi
(Firmato digitalmente)Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
Il Dirigente
Ing. Alberto Dellavalle
(Firmato digitalmente)

Allegati: - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura prot.n.223233 del 26/10/2015;
- parere tecnico HERA prot. arrivo n.348547 del 18/12/2018





HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
 Capitale Sociale int. vers. : € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
 COMUNE di RIMINI
 Sportello Unico Attività Produttive
 del Comune di RIMINI
 Via Rosaspina, 7
 47900 Rimini
 sportello.unico@pec.comune.rimini.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 ARPAE (S.A.C.) Rimini
 via Dario Campana, 64
 47900 RIMINI RN
 aoorn@cert.arpa.emr.it

Modena, **18/12/2018**
 Prot. n. **115899**

Fognatura e Depurazione Romagna
 Servizio tecnico /FS

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 34/2018 Richiesta di parere Prot. 97972 del 26/10/2018;
- Rif. pratica SUAP 292366.

▪ Responsabile dello scarico	STAZIONE DI SERVIZIO CANNINI ROBERTO E IVAN & C. snc
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE XXIII SETTEMBRE 1845, 65 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore con lavaggio
▪ Potenzialità dell'insediamento	200 mc/a stimati da PP e 940 mc/a da autolavaggio
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di PP; disoleatore e depuratore biologico per lavaggio
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza **Vs rif. pratica 292366/2018**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acque scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **Layout1 del Ottobre 2018** contenuta nell'istanza di AUA.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio,

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"	
Protocollo N.0348547/2018 del 18/12/2018	
'Class. ' 004.005001	
Firmatario: PIERPAOLO MARTININI	
Documento Principale	

per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.